

# Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail [ciavenezia@ciavenezia.it](mailto:ciavenezia@ciavenezia.it)  
www.ciavenezia.it



Luglio 2019



...Colline del prosecco, 55° sito Unesco

## NOTIZIE FLASH

### DECRETO CRESCITA



### DECRETO CRESCITA

Il 27 giugno, con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva, il DL n.34 del **30 aprile 2019** (c.d. *Decreto Crescita*). Di seguito le principali misure previste.

**Nuovi termini per le dichiarazioni telematiche.** Slitta dal 30 settembre al 30 novembre (2 dicembre) la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. Il nuovo appuntamento interessa, in particolare, le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.

**Proroga versamenti per i contribuenti Isa.** Slittano al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione. (segue a pag.2)

#### Sommario:

- Proroga revisione macchine agricole  
pag.4
- Proroga dei versamenti  
pag.5
- Proroga presentazione Mod. Redditi e Irap
- Corrispettivi telematici: sospensione della sanzioni  
pag.7
- Corrispettivi telematici: Modalità d'invio provvisorie  
pag. 8
- Fattura elettronica differita: quale data?  
pag. 9
- dichiarazioni Iva 2018: avvisi di anomalia  
pag. 10
- Comunicazioni anomalie Studi di settore
- Rottamazione ter: esito domanda di adesione  
pag.11
- Denuncia aziendale: acquisizione dati fascicolo Agea  
pag.12
- Inps: inquadramento imprese agricole con altre attività  
pag.13
- Scadenze di luglio  
pag.15

(segue da pag.1) **Mini-Ires.** Ancora più favorevole la riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. La nuova misura prevede l'abbassamento dell'aliquota più graduale, che va dal 22,5% per l'anno di imposta 2019 al 20% dal 2023, sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche.

**Fatture elettroniche.** Le fatture elettroniche devono essere emesse entro 12 giorni (non più dieci giorni) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

**Corrispettivi telematici.** Tutti gli esercizi saranno obbligati a trasmettere i dati in via telematica, anche quelli di piccole dimensioni che oggi beneficiano di una deroga che consente loro di inviare ancora gli scontrini cartacei. L'obbligo di utilizzare gli strumenti telematici viene così esteso anche agli esercizi che potrebbero essere situati in zone dove non c'è copertura, concedendo però 12 giorni di tempo per trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.

Viene inoltre inserita una sospensione per sei mesi, delle sanzioni relative alla trasmissione degli scontrini e delle ricevute on line. La misura riguarda i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, che dal prossimo primo luglio sono obbligati all'invio telematico dei dati. La moratoria è prevista fino al 31 dicembre 2019.

**Super ammortamento.** Confermata la misura sul super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. In particolare la disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, una maggiorazione del costo di acquisto del 30%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Tale maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

**Patent box.** Più semplice e veloce l'iter per fruire della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. I contribuenti interessati da tale regime opzionale possono determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con le Entrate, predisponendo idonea documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio e dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

**Tasi: esenzione per gli immobili destinati alla vendita.** I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'esenzione, valida per gli immobili non locati, interessa solamente quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, hanno effettivamente edificato l'immobile.

**Inail.** Diventa strutturale il taglio dei contributi Inail, ma a partire dal 2023 e saltando un anno (il 2022). La normativa attuale prevede già la revisione delle tariffe dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli anni 2019-2021. La modifica conferma la norma in vigore e aggiunge che il taglio della quota dovuta entrerà a regime a partire dal 2023; resta quindi scoperto un anno: il 2022.

**Affitti brevi.** Prevista l'istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ogni singola locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice alfanumerico, denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il medesimo codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali *internet* e dagli agenti immobiliari. L'inosservanza dell'obbligo comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà raddoppiata. (segue a pag.3)

(segue da pag.2) **Cedolare secca.** Fra le novità in sede di conversione, l'abrogazione della sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga cedolare secca. Si ricorda che l'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 prevedeva che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l'opzione della cedolare secca, entro trenta giorni scattava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Ora l'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi.

**Locazioni affitti non corrisposti.** Più facile detassare i canoni di locazione non percepiti: per i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, si potrà essere esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dal locatore, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

**Dichiarazione Imu.** Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, viene eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

**Niente prova dei requisiti per l'Imu ridotta.** Novità anche in tema di riduzione dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato. Ora per fruire dell'imposta al 75%, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro onere di dichiarazione o comunicazione.

**Sisma bonus.** L'art. 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

**Interventi di efficienza energetica e rischio sismico.** L'articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

**Riapertura rottamazione-ter e saldo e stralcio.** Nuovo termine per la rottamazione delle cartelle inviate dal fisco, nonché per il saldo e stralcio, ossia la sanatoria delle cartelle per omessi versamenti riservata a chi è in difficoltà economica. Per l'adesione, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2019 per entrambe le tipologie. Le domande potranno essere presentate da chi ha ricevuto la lettera del fisco tra il 2000 e il 2017. Versando le imposte o i contributi dovuti i contribuenti potranno mettersi in regola, senza dover pagare sanzioni e interessi. Il pagamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di 17 rate consecutive.

**Evasione tributi locali.** In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale gli Enti locali competenti al rilascio di licenze/autorizzazioni/concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività possono prevedere che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali. (segue a pag.4)

(segue da pag.3)

**“Rientro dei cervelli”.** Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020:

- la durata del regime fiscale di favore è aumentata da 4 a 6 anni;
- in presenza di specifiche condizioni (fra cui, figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia), la durata dell’agevolazione è prolungata a 8, 11 o 13 anni.

Per i lavoratori “impatriati”, il trasferimento di residenza in Italia a partire dal 2020 è premiato con un incremento dal 50% al 70% della riduzione dell’imponibile e si eleva da 5 a 10 periodi di imposta la possibilità di fruire di maggiori agevolazioni fiscali in presenza di alcune condizioni (figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale). La disciplina agevolata riguarda anche i lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020.

**Scivolo pensioni.** In pensione con 5 anni di scivolo, ma solo per chi ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e il requisito minimo contributivo. La possibilità di lasciare il lavoro per chi si trovi a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto della pensione rientra nel ‘contratto di espansione’ e interessa le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

**Risparmiatori.** Nell’erogazione degli indennizzi ai risparmiatori degli istituti di credito falliti ”è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro”.

**Bonus veicoli elettrici.** Via libera all’incentivo per l’acquisto di tutti i veicoli elettrici, comprese le microcar, in cambio della rottamazione di vecchi mezzi di trasporto. Il bonus viene esteso a tutte le tipologie di ciclomotori e motocicli.

L’agevolazione prevede uno sconto del 30% rispetto al prezzo di vendita, fino a un massimo di 3.000 euro, per ”coloro che nell’anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica” appartenente a tutte le categorie ‘ciclomotori e motocicli’ (da L1e a L7e).



#### PROROGA REVISIONE DI TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

Il Ministero delle infrastrutture, di concerto con quello dell’agricoltura, ha prorogato i termini per la revisione obbligatoria dei trattori agricoli. È quanto emerge dal nuovo calendario sulla revisione periodica delle macchine agricole, pubblicato in G.U. lo scorso 21 giugno.

Queste le nuove scadenze:

- per le macchine agricole e operatrici immatricolate entro il 31 dicembre 1983, la revisione è fissata entro il **30 giugno 2021**;
- per le macchine agricole e operatrici immatricolate dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1995, la scadenza è entro il **30 giugno 2022**;
- per le macchine agricole e operatrici immatricolate dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, la revisione va fatta entro il **30 giugno 2023**;
- per le immatricolazioni dopo il 1° gennaio 2019 la revisione deve avvenire al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

La revisione obbligatoria dei trattori e delle macchine agricole è scattata nel 2016, ma per essere attuata era necessario varare una ulteriore disciplina tecnica per la quale sono trascorsi i termini prefissati, in quanto i tecnici dei ministeri hanno evidenziato una serie di difficoltà. Di conseguenza, al fine di evitare sanzioni per il mancato rispetto dei termini, il governo ha deciso di prorogare la scadenza per la revisione obbligatoria.



## PROROGA DEI VERSAMENTI

Il DL n.34/2019 approvato il 27 giugno, prevede la **proroga al 30 settembre** per tutti i **versamenti risultanti dalla Dichiarazione dei Redditi, IRAP e IVA**, che scadono nel **periodo dal 30 giugno al 30 settembre**.

Il riferimento ai versamenti dovuti in base all'art. 17, DPR n. 435/2001 consenta di sostenere che sia possibile l'utilizzo degli ulteriori 30 giorni, e **pertanto l'effettuazione dei versamenti entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%**. Conseguentemente, è da ritenersi differito al 30 settembre (o 30 ottobre con la maggiorazione del 0,40%):

- il saldo 2018 e 1° acconto 2019 di **IRPEF, IRES ed IRAP**;
- le **addizionali** Regionali e Comunali **IRPEF**;
- il **saldo IVA**;
- i **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- l'**acconto del 20%** dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- le **imposte sostitutive**;
- il saldo 2018 e acconto 2019 della c.d. "**cedolare secca**";
- l'**acconto del 20%** dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- l'**IVIE / IVAFE** per immobili / attività detenuti all'estero;
- l'**imposta sostitutiva dei contribuenti minimi/forfetari**;
- il **diritto CCIAA 2019**.

In caso di **versamento rateale**, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, è possibile scegliere un **massimo di 3 rate**:

- prima, seconda, terza e quarta rata entro la scadenza del 30 settembre 2019;
- quinta rata entro il 16 ottobre;
- sesta ed ultima rata entro il 18 novembre.

**La proroga dei versamenti, per i soggetti coinvolti, si applica anche al diritto camerale "CCIAA 2019"**, in quanto, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare n. 6982 del 6/7/2007, **il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30/5/2011, n. 103161).

Inoltre, anche se il riferimento è al versamento delle sole imposte, tuttavia, si ritiene che i **contributi INPS degli artigiani e commercianti** dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale essendo **collegati al quadro RR del modello REDDITI**, rientrino nella proroga. La stessa circolare INPS 104/2017 ha precisato che "*i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi*".

### **Soggetti interessati**

La proroga dei versamenti non è generalizzata ma circoscritta **ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto del MEF (sono pertanto esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro).

Con la **Risoluzione n.64E del 28 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti per i **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA**, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- **esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;** (*segue a pag.6*)

(segue da pag.5)

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga **anche i contribuenti che**, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano **il regime forfetario agevolato**, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190/2014 (forfettari);
- applicano **il regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Minimi);
- determinano **il reddito con altre tipologie di criteri forfetari**;
- dichiarano **altre cause di esclusione dagli ISA**.

Possono usufruire della proroga anche **i titolari di redditi di partecipazione in società, associazioni e imprese interessate dagli ISA**, per espresso richiamo del comma 4 dell'art.12 bis:

- collaboratori dell'impresa familiare;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.

Rientrano nella proroga **le imprese agricole con ISA approvati** (AA01S= attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo di aree forestali e AA02S= attività di allevamento, caccia e servizi connessi) e **che svolgono attività rientranti nel reddito d'impresa**:

**-che determinano il reddito sulla base della differenza tra costi e ricavi**, nonché le società diverse dalle società semplici che determinano il reddito in base al bilancio (compilano i quadri RG o RF del modello REDDITI). Questi soggetti rientrano a pieno titolo nell'applicazione degli ISA compreso l'obbligo di compilazione dei modelli.

**-che svolgono le attività civilisticamente agricole ma che fiscalmente non rientrano nel reddito agrario**, per le quali si compila il quadro "RD":

- attività di allevamento "eccedentario",
- attività connesse di produzione di servizi o di produzione di beni non compresi nel decreto 13 febbraio 2015,
- agriturismo,
- produzione di energia elettrica oltre la franchigia (comma 423 della legge 266/2005).

Rientrano tra questi, anche le Snc, Sas e Srl **che hanno optato per la determinazione del reddito agrario** ai sensi dell'art. 1, comma 1093 della legge n. 296/2006. Questi soggetti rientrano nel reddito d'impresa e per le loro attività sono stati elaborati gli ISA, quindi rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre **ancorchè siano esonerati dalla compilazione dei modelli ISA** qualora determinano il reddito forfettariamente (decreto 28/12/2018 art.2).

**Non** possono beneficiare della proroga i **soggetti non "interessati" dagli ISA**, quali:

- le **persone fisiche "private"**;
- gli imprenditori agricoli persone fisiche, società semplici ed enti commerciali che svolgono **esclusivamente le attività agricole di cui all'art.32 del TUIR** (redditi fondiari) e che dichiarano il loro reddito solamente nel quadro RA del modello REDDITI;
- gli esercenti un'attività per la quale non è stato approvato il relativo ISA;
- i contribuenti con ricavi e/o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare con termine di versamento delle imposte non scadente tra il 30 giugno e il 30 settembre.

I predetti soggetti devono pertanto, provvedere al versamento **entro i termini ordinari**: entro il 1 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica) o il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

PROROGA



## PROROGA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI E IRAP

Il medesimo decreto n.34/2019, modificando l'art. 2 del DPR n.322/1998, dispone lo **slittamento del termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei modelli dichiarativi REDDITI e IRAP** al:

- **al 2 dicembre 2019** (il 30 novembre cade di sabato) per le **persone fisiche, le società e associazioni** ex art. 5, TUIR;
- **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i **soggetti IRES**.

Quest'ultima proroga (presentazione delle dichiarazioni) **riguarda tutti i contribuenti**, non solo quelli interessati agli ISA.



## CORRISPETTIVI TELEMATICI: SOSPENSIONE DELLE SANZIONI

L'art. 2 del Dlgs n. 127/2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 o **dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro**, che effettuano operazioni di *“commercio al minuto e attività assimilate”*, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, **assolvono all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi**.

Il nuovo adempimento **sostituisce** l'obbligo di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

L'adempimento si realizza tramite i **Registratori Telematici**, predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i c.d. **“documenti commerciali”** (scontrini con validità commerciale e di garanzia dell'acquisto), ovvero emettendo fattura elettronica se richiesta dal cliente.

Il DL n.34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) ha previsto che l'invio telematico **può essere effettuato entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633/1972, fermo restando:

- **l'obbligo giornaliero di memorizzazione dei corrispettivi,**
- **i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA.**

Il medesimo decreto, prevede che **nel primo semestre di vigenza dell'obbligo** decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, **le sanzioni non si applicano** in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto**.

Come chiarisce la recente **Circolare n.15/E del 29 giugno 2019**, la norma *“fornisce risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.”*

In particolare, la sospensione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 6 del D.lgs n.127/2015 **vale per sei mesi in relazione al momento di entrata in vigore dell'obbligo**, pertanto:

- per coloro che hanno un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**, la sospensione delle sanzioni opera **dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;**
- per tutti gli altri contribuenti, essa opera **dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.**

Come precisa la Circolare n.15/E, la **sospensione dalle sanzioni si applica**: sia per chi, alla relativa decorrenza dell'obbligo, **non ha ancora attivato i registratori telematici sia per coloro che li hanno attivati.** (segue a pag.8)

(segue da pag.7)

**Condizione essenziale** per entrambi i soggetti è **che**:

- **memorizzino giornalmente i corrispettivi.** Nel caso dei soggetti che **non abbiano ancora** la disponibilità di un registratore telematico, l'adempimento temporaneo dell'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi può avvenire:
  - mediante i registratori di cassa già in uso o tramite l'emissione di ricevute fiscali;
  - per chi ha attivato gli RT, la memorizzazione avviene direttamente con il registratore telematico;
- **trasmettano i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.** A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

La medesima Circolare n.15/E ricorda che **fino alla messa in uso del registratore telematico permane l'obbligo**:

- di **rilascio al cliente dello scontrino e/o della ricevuta fiscale**;
- di **tenuta del registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24 del DPR n. 633/1972;
- di **liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.**



#### **CORRISPETTIVI TELEMATICI MODALITA' D'INVIO PROVVISORIE**

L'art. 12-quinquies del DL n. 34/2019, ha modificato il comma 6-ter dell'art. 1 del D.lgs n. 127/2015, prevedendo che nel **primo semestre** di vigenza dell'obbligo di **scontrino elettronico** (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) **non si applicano le sanzioni** previste in caso di trasmissione tardiva **qualora l'invio sia effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.** Dopo il periodo di moratoria, l'invio dovrà essere effettuato **entro 12 giorni.**

Il periodo di moratoria si è reso necessario per le difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento e attivazione dei registratori telematici. Nel **provvedimento del 4 luglio 2019** del direttore dell'agenzia delle entrate, vengono individuate **tre diverse modalità di trasmissione** dei dati dei **corrispettivi giornalieri** per i contribuenti **senza registratore di cassa telematico.**

I soggetti obbligati all'invio dello scontrino elettronico dal 1° luglio potranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i seguenti **servizi online** messi a disposizione gratuitamente dall'**Agenzia delle Entrate** all'interno dell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**":

- **servizio di upload di un file** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
- **servizio web di compilazione** dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione".
- mediante un **sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate **metterà a disposizione i servizi per l'invio senza registratore telematico entro il 29 luglio 2019**, ciò consentirà di trasmettere i dati degli scontrini elettronici entro il mese successivo a quello di riferimento. (segue a pag.9)



(segue da pag.8) Le funzionalità annunciate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno utilizzabili **esclusivamente per il periodo transitorio**, ovvero per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici. La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, mediante i servizi gratuiti disponibili su Fatture e Corrispettivi, **anche dal proprio commercialista**. In tal caso, l’**intermediario incaricato alla trasmissione telematica** degli scontrini elettronici dovrà **rilasciare al contribuente copia** della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.



### FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA: QUALE DATA?

Assosoftware ha pubblicato alcune FAQ (28 giugno) con nuovi chiarimenti, frutto di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate (saranno quelli definitivi?), che forniscono indicazioni in merito alla “**data documento**” da indicare nella **fattura elettronica differita**.

L’Agenzia, nel rispondere, richiama i contenuti:

- dell’art. 21 del DPR n. 633/1972 (decreto IVA), ricordando che la **fattura**, cartacea o elettronica, **si considera emessa** all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente;
- della circolare n.14/E/2019, secondo la quale la **data del documento** dovrà essere sempre valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione dei file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (la fattura immediata deve riportare la data di effettuazione dell’operazione e può essere trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione).

Viene inoltre ricordato che nel caso di fatture cartacee o elettroniche per mezzo di **canali diversi dallo SdI**, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.

**Fattura differita.** Per quanto riguarda la **data documento** da indicare nella **fattura differita**, l’Agenzia delle Entrate ha già precisato che la data documento deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può **anche non coincidere con quella di emissione**. Qualora vi siano **più operazioni**, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (nel caso di specie, ricavabili dal DDT), **nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente:**

- a) la data di **predisposizione e contestuale** invio allo SdI (“data emissione”);
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, **preferibilmente “la data dell’ultima operazione”**.

Per chiarire meglio i concetti esposti, le Entrate forniscono anche degli esempi:

#### **Ipotesi a.1)**

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019,
- Predisposizione: 30/9/2019,
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione),
- Termine di annotazione 15/10/2019.

#### **Ipotesi a.2)**

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019,
- Predisposizione: 5/10/2019,

(segue a pag.10)

(segue da pag.9)

- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione),
- Termine di trasmissione (emissione) 5/10/2019 (stessa data della predisposizione),
- Termine di annotazione 15/10/2019.

#### **Ipotesi b)**

- DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019,
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019 (oppure 20/9/2019),
- Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019,
- Termine di annotazione 15/10/2019.

Inoltre, tenendo conto delle problematiche tecniche di trasmissione, è **tollerabile** vi sia una **differenza** di qualche giorno tra la predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal Sistema di Interscambio (SdI) nella ricevuta di esito della trasmissione.

#### **Registrazione delle fatture emesse**

Si rammenta che il testo attuale dell'art. 23 del DPR n.633/1972 stabilisce che *“Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.”*

E' stato quindi eliminato ogni riferimento alla data di emissione, infatti la versione precedente recitava: *“Il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro”*.

Per cui è **sufficiente che la registrazione segua l’ordine della numerazione delle fatture emesse**, prescindendo dalla loro data. Se ci sono date che si accavallano (ad es. registrazione della FE n. 3 del 9/7/2019 e successivamente registrazione della FE n. 4 dell’8/7/2019) è stata rispettata nella registrazione l’ordine di numerazione, che è quello che conta, purchè:

- si mantenga una sequenzialità numerica,
- si paghi correttamente l’Iva per il mese di competenza,
- sia rintracciabile la fattura in maniera univoca.



#### **DICHIARAZIONI IVA 2018: AVVISI DI ANOMALIA**

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 216422 del 25 giugno, ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, le informazioni relative alla **presenza di fatture emesse, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.**

I dati contenuti nelle comunicazioni:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2018, in caso di compilazione del solo quadro VA.

L'Agenzia delle Entrate fornisce questi dati all'indirizzo PEC dei contribuenti interessati e la stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, *“Cassetto fiscale”*, e dell'interfaccia web *“Fatture e Corrispettivi”*. (segue a pag.11)

(segue da pag.10) Come sempre, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Attenzione va prestata al fatto che i contribuenti che:

- non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 possono **regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2019**, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta beneficiando del ravvedimento operoso (29 luglio 2019).
- hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.



### COMUNICAZIONI ANOMALIE STUDI DI SETTORE

Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state individuate le **anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2015-2017**, che sono **comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto Fiscale”**, consultabile accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tali comunicazioni di anomalie sono **trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario**, se

1. il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2018, per il periodo di imposta 2017,
2. se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, **l’Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata.**

Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.



### ROTTAMAZIONE TER: ESITO DOMANDA DI ADESIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione con un comunicato stampa ha informato che sta inviando a tutti gli interessati la “**Comunicazione delle somme dovute**”, con l’esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell’importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Sono partite nei giorni scorsi, l’invio complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande.

Per il cd saldo e stralcio, riservato ai contribuenti con ISEE sotto i 20 mila euro, la risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332 mila domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

È fissato invece **al 31 luglio 2019** il termine entro il quale l’Agenzia dovrà inviare la “**Comunicazione delle somme dovute**” per le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea (segue a pag.12)

(segue da pag.11) e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Come si legge nel comunicato Agenzia delle entrate-Riscossione **invia le "Comunicazioni" tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata.** Con la "Comunicazione", l'Agenzia informa:

- sull'accoglimento o l'eventuale rigetto della adesione alla rottamazione-ter,
- su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata,
- sugli importi da pagare
- sulle scadenze di versamento.

La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate).

Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di giugno conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell'undicesima rata. Una copia della Comunicazione sarà disponibile, a partire dalla prima settimana di luglio, nell'area riservata del portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto diverse comunicazioni per differenti tipologie di casi:

- **AT - Accoglimento totale della richiesta:** comunica che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente "rottamabili" con il calcolo di quanto dovuto;
- **AP – Accoglimento parziale della richiesta:** riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti "rottamabili" ma hanno anche debiti non "rottamabili";
- **AD:** è riservato alle adesioni con debiti "rottamabili" per i quali nessun importo risulta dovuto;
- **AX:** si riferisce ai contribuenti che hanno debiti "rottamabili" per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non "rottamabili".
- **RI:** riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi l'importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Infine, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto anche una specifica comunicazione "23" rivolta a quei contribuenti che, avendo aderito alla precedente "rottamazione-bis" e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell'accesso automatico alla "rottamazione-ter", così come ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti "Definizioni" e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La comunicazione "23" contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla



#### DENUNCIA AZIENDALE: ACQUISIZIONE DATI FASCICOLO AGEA

L'INPS con il Messaggio n.2384 del 26 giugno informa sulla modalità di **acquisizione d'ufficio da parte dell'INPS dei dati della Denuncia Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA** gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

La novità è prevista dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. **decreto semplificazione**).

I dati che le imprese agricole **possono non indicare nella denuncia aziendale** sono:

-ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

-indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; (segue a pag.13)

(segue da pag.12)

-numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.

Si tratta, in concreto, dei dati contenuti nei **quadri “F” e “G” della Denuncia Aziendale (DA)** che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all’INPS, ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati.

Il messaggio informa che dalla data di entrata in vigore della disposizione (**13 febbraio 2019**) i **datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei citati quadri “F” e “G”**, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello di DA. In particolare, per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, permane l’obbligo dell’indicazione, presente nel quadro E, del presunto fabbisogno di manodopera.

In sostanza, ai fini dell’istruttoria e validazione della DA per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, **fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d’ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella DA.**

**È fatta eccezione all’ipotesi in cui le imprese non abbiano costituito o aggiornato** il fascicolo aziendale AGEA; per tali fattispecie **permane l’obbligo** della compilazione dei quadri “F” e “G” della DA, i cui dati fanno fede a tutti gli effetti legge.

Il messaggio riepiloga le indicazioni operative per la compilazione della Denuncia Aziendale (DA). Nel quadro E il campo “Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti (ex campo “Senza terra”) può assumere i valori:

- S = senza terra,
- N = da quadri F/G (l’azienda ha terreni/allevamenti che vengono dichiarati direttamente nella DA),
- A = da AGEA (l’azienda ha terreni/allevamenti che non vengono dichiarati nella DA e che l’INPS acquisisce d’ufficio dal fascicolo AGEA).

Nel caso in cui venga selezionata l’opzione A, sarà possibile inviare la DA senza aver compilato i quadri “F” e “G”. A tale riguardo si ricorda che, nel caso in cui l’azienda già iscritta aggiorni i fascicoli AGEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con variazioni dei dati relativi ai terreni e agli allevamenti, **dovrà necessariamente variare il fabbisogno nella DA.**



#### **INPS: INQUADRAMENTO IMPRESE AGRICOLE CON ALTRE ATTIVITA’**

L’INPS con la **circolare n. 94 del 20 giugno 2019** viene chiarito il corretto inquadramento contributivo delle **società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse** dalla coltivazione dei fondi, selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 del codice civile. Inoltre vengono fornite indicazioni per le **imprese non agricole che assumono operai agricoli.**

L’istituto ricorda innanzitutto: per attività connesse si intendono *“le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

Tali attività sono da inquadrare **nel sistema della contribuzione agricola unificata** (circolari n. 34 del 7 febbraio 2002 e n. 186 del 1 dicembre 2003).

Viene specificato che per le attività *“dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda (segue a pag.14)*

(segue da pag.13) comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” (Agriturismo) **la circolare n. 126/2009** ha individuato i requisiti necessari ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura.

**-Cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi:** tale qualifica discende **non dal fatto** che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all’articolo 2135, 1° e 2° comma, C.C. ma dal fatto che l’intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli. In tali casi, i soci, in quanto produttori agricoli, devono avere l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola per l’attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l’iscrizione alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP, ove ne ricorrano i requisiti. Ciò vale, anche se le attività svolte sono svincolate da qualsiasi attività agricola principale.

**-Le cooperative di trasformazione** (legge n. 240/1984): che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, **sono inquadrati nei settori dell’industria o del commercio, quando ricorrano in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.**

Ricorre quindi, l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura quando l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, **nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.** Tuttavia, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell’industria.

**-Le Società:** fatta eccezione per le società per azioni, anche per le società opera il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo:

- se la società sia costituita da imprenditori agricoli e,
- se le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

Pertanto le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla **contribuzione unificata per gli operai dipendenti.**

**-Le organizzazioni di produttori:** a norma del Dlgs 27 maggio 2005, n. 102, le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere **una delle seguenti forme giuridiche** societarie:

- società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

La compagine sociale può essere integrata con soggetti che non siano imprenditori agricoli, nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, 28 agosto 2014, n. 9084.

In merito si precisa che le organizzazioni di produttori sono sottoposte al procedimento di riconoscimento giuridico tramite l’iscrizione all’Albo Nazionale delle organizzazioni di produttori.

Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale, la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.

L’iscrizione nella gestione agricola di questi soggetti è prevista quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”.

(segue a pag.15)

(segue da pag.14) La circolare precisa che "affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo è necessario che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, così come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati."

**Si esclude invece l'inquadramento nel settore dell'agricoltura per le società o società cooperative che, al di fuori dell'ambito organizzativo e operativo dell'impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi in questi casi la violazione della normativa sul distacco ed in materia di somministrazione di manodopera."**

**Le imprese non agricole:** nel caso di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell'impresa, una o più attività tassativamente elencate nel citato articolo 6, quali la **raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale, gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.**

Attenzione va prestata al fatto che le **imprese non agricole, commerciali o di servizi**, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola operanti in un contratto di appalto, **devono essere dotata di un'effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione**, tanto da potersi configurare l'ipotesi del c.d. appalto genuino.

In mancanza, l'assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici integra la fattispecie della mera **somministrazione di manodopera.**

Per quanto sopra, non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate **dall'esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo**, avulse da un'impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi.

In situazioni di questo tipo, in mancanza di un'impresa, si configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera.

L'istituto conclude comunicando che saranno **soggette a riclassificazione le aziende inquadrate impropriamente nel settore dell'agricoltura, in quanto l'inquadramento non è stato effettuato in conformità ai vigenti criteri.**

La variazione della classificazione avviene con provvedimento adottato d'ufficio dalla Struttura territoriale, motivato e notificato all'azienda, ma può essere anche richiesta dell'azienda stessa.



### *Scadenziario di LUGLIO*

#### **1 luglio**

**Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali:** scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

**Domande 5xmille:** termine ultimo per l'invio a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, della dichiarazione atto di notorietà da parte degli amministratori/presidenti (con fotocopia documento d'identità) da parte degli enti di Ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, degli enti di volontariato (Onlus), di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, Associazioni sportive dilettantistiche.

**Occupazione spazi pubblici:** versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).

**Bollo veicoli:** termine per il pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza superiore a 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2019.

**Contratti di locazione:** entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/6/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

**DM10/2 telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2 relativo alle retribuzioni dei dipendenti relative al mese precedente.

**Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali:** versamento della prima o unica rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (10%) e delle partecipazioni (non qualificate 10%, qualificate 11%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1 gennaio 2019 come previsto dalla Finanziaria 2019 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

**Dichiarazione IMU/Tasi 2018:** presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta. La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25/3/2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.

**Versamenti IVA 2019:** termine dei versamenti in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVA relativa al 2018 risultante dal modello reddituale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 (se non si è versato entro il 16/3/2019).

**Camera di commercio:** versamento del diritto camerale dovuto per il 2019 (codice tributo 3850).

**Versamenti Inps relativi a Redditi 2019:** i contribuenti tenuti all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019, sul reddito eccedente il minimale, senza alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 31 luglio (salvo proroga).

**Redditi PF 2019:** presentazione presso un ufficio postale del mod. Redditi 2019 PF, relativo al 2018, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

**Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Redditi 2019:** i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% al 31 luglio (salvo proroga).



**Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Redditi 2019:** i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVIE e dell'IVAFE dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 31 luglio (salvo proroga).

**Versamenti IRES e IRAP relativi a Redditi 2019 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio):** entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRES dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 31 luglio (salvo proroga).

**Versamenti Cedolare secca:** entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019 senza alcuna maggiorazione

**ISA:** versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

**ESTEROMETRO:** invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a maggio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

**N.B. Per i soggetti che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività con ISA approvati a prescindere dal fatto che gli stessi li applichino, i versamenti sono differiti al 30 settembre (o 30 ottobre con la maggiorazione del 0,40%).  
Differita per tutti i contribuenti, al 2 dicembre la trasmissione della Dichiarazione REDDITI e IRAP.**

## 8 luglio

**Mod.730:** termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF dei modelli 730 e 730/4 consegnati dal 23 al 30 giugno (data nel 730/2).

## 10 luglio

**Datori di lavoro domestico:** termine per il versamento dei contributi relativi alle Colf riferiti al 2° trimestre 2019.

## 15 luglio

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di giugno.

## 16 luglio

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

**Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di giugno sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

**Condomini in qualità di sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a maggio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di giugno.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli:** scade oggi il versamento della 1° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e partecipanti famigliari, relativi al 1° trimestre 2018.

## 22 luglio

**Bollo fatture elettroniche:** i titolari di partita IVA devono versare il bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019 (aprile – maggio – giugno).

## 23 luglio

**Mod.730:** termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF dei modelli 730 e 730/4 consegnati dal 1 al 23 luglio giugno (data nel 730/2).

## 25 luglio

**Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili):** presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

**Enpaia Denuncia mensile:** termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

## 29 luglio

**Dichiarazione Iva tardiva:** ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa all'anno d'imposta 2018.

## 31 luglio

**Contratti di locazione:** versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2019 (soggetti che non abbiano optato per la cedolare secca).

**Uniemens telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori  
**scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente**